

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2013

del 1° febbraio 2013

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 554/2008 per quanto riguarda il tenore minimo e la dose minima raccomandata del preparato enzimatico di 6-fitasi come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 1zzzzq [regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32012 R 0414**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012 (GU L 128 del 16.5.2012, pag. 5).»;

- 2) al punto 2ze [regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32012 R 0413**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012 (GU L 128 del 16.5.2012, pag. 4).»

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 413/2012 e (UE) n. 414/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 16.5.2012, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 16.5.2012, pag. 5.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.